Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 17 maggio 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in **Roma**, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 febbraio 1941-XIX, n. 346.
Norme per la creazione e per l'esercizio della nuova zona industriale di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per promuovere lo sviluppo industriale di Roma è istituita una zona industriale nei pressi delle località Tor Sapienza e Grotte Celoni, secondo le delimitazioni risultanti dall'annessa planimetria, la quale, vistata d'ordine Nostro dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositata nell'Archivio di Stato.

Le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio della predetta zona industriale, nonchè l'impianto, nella zona stessa, di stabilimenti industriali e costruzioni annesse sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 2.

E' istituito l'« Ente per la zona industriale di Roma ». Esso ha il compito di eseguire e sviluppare le opere per l'impianto e l'esercizio della zona industriale, ferme le attribuzioni del Governatorato e delle altre pubbliche Amministrazioni nei riguardi dei servizi di loro competenza.

L'Ente ha la facoltà di procedere alla espropriazione degli immobili compresi nella planimetria, anche per conto delle aziende interessate, fatta esclusione dei beni appartenenti al pubblico demanio, per i quali continueranno ad avere vigore le disposizioni legislative vigenti.

Art. 3.

L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico; ha amministrazione propria e sede in Roma. E' sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'interno e delle finanze ed è retto da uno statuto, approvato con Regio decreto su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni.

Art. 4.

Sono organi dell'Ente: il presidente, il Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo. Il Consiglio direttivo è composto dal presidente, da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e delle corporazioni, da due rappresentanti del Governatorato di Roma, da quattro rappresentanti della Confederazione fascista degli industriali e da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria. Il Comitato esecutivo è composto dal presidente e da quattro consiglieri nominati dal Consiglio.

Il presidente ed i componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, il quale nomina, altresì, un vice-presidente, scelto tra i membri del Consiglio direttivo. Tutti i componenti degli organi dell'Ente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Con decreto del Ministro per l'interno è nominato un Collegio di tre revisori, di cui uno designato dal Ministro per le finanze e uno dalla Confederazione fascista degli industriali. I revisori durano in carica due anni e possono essere confermati.

Art. 5.

Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Regio decreto che ne approva lo statuto, l'Ente per la zona industriale di Roma, d'intesa con il Governatorato di Roma, compilerà il piano generale ed i piani particolareggiati delle opere pubbliche riguardanti la zona industriale, da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno, per le comunicazioni e per le corporazioni.

Le opere relative ai servizi pubblici di competenza del Governatorato, una volta eseguite dall'Ente e collaudate dagli organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici, saranno trasferite in proprietà del Governatorato.

Il Ministero dei lavori pubblici approverà nei modi di legge i progetti esecutivi delle opere stesse.

Art. 6.

Al finanziamento dell'Ente, per la esecuzione delle opere e dei lavori necessari per i servizi generali nella zona, sarà provveduto:

a) mediante un sopraprezzo sul valore di esproprio dei beni ceduti alle aziende industriali della zona, commisurato all'area occupata da ciascuna di esse.

Tale sopraprezzo sarà fissato, su proposta del Consiglio direttivo dell'Ente, con decreto del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per le finanze e per le corporazioni e sarà corrisposto secondo le modalità fissate nello statuto dell'Ente.

Le ditte già installate nella zona concorreranno al finanziamento dell'Ente, in relazione all'area occupata e in misura da stabilirsi con il decreto di cui sopra;

b) mediante un contributo del Governatorato di Roma non superiore a lire 40 milioni, che sarà corrisposto con le modalità da determinarsi con apposita convenzione, che verrà stipulata tra il Governatorato e l'Ente, entro trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto dell'Ente e che sarà sottoposta all'approvazione del Ministro per l'interno di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Art. 7.

Alle spese di funzionamento dell'Ente si provvederà con una quota da prelevare sui fondi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo precedente e da fissare con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le corporazioni e per le finanze.

Art. 8.

L'Ente per la zona industriale di Roma provvede alla compilazione dei piani particolareggiati di espropriazione e alla pubblicazione degli elenchi dei beni da espropriare, ai sensi del capo terzo della legge 25 giugno 1865, n. 2359, indicando il prezzo offerto.

Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, il prefetto, su richiesta dell'Ente, ordina il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti e, in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito, pronuncia l'espropriazione, autorizzando l'occupazione dei beni. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, sul piano regolatore di Roma e sue successive modificazioni.

Art. 9.

L'indennità di espropriazione per i terreni sarà ragguagliata alla media dei valori venali, che i terreni, considerati indipendentemente dalla loro eventuale edificabilità, avevano nel triennio anteriore alla data di pubblicazione della presente legge.

L'indennità di espropriazione per i fabbricati non rustici e per quelli non considerati, ai fini tributari, come accessori di un fondo, sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto, alla data di pubblicazione della presente legge, capitalizzato ad un tasso dal 3,50 al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione del valore venale non deve tenersi alcun conto di qualsiasi incremento di valore, che siasi verificato, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e, in particolare, di atti di acquisto di terreni e di ogni altra operazione, che si riconnettano, comunque, alla progettata creazione della zona industriale.

Nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalle suddette espropriazioni.

Art. 10.

I materiali da costruzione, le macchine e in genere tutto quanto può occorrere al primo impianto degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse,

che, entro dieci anni dalla data di pubblicazione della presente legge, sorgeranno nella zona industriale di Roma, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali, sempre che non possano essere prodotti nel Regno.

Con la stessa limitazione sono esenti da tale pagamento anche le macchine e i materiali di ogni specie destinati all'ampliamento e alla trasformazione, entro il termine di cui sopra, degli stabilimenti industriali già esistenti nella zona anzidetta.

Le esenzioni saranno consentite dal Ministro per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per gli scambi e per le valute, e le introduzioni nel Regno, di cui ai comma precedenti, saranno disciplinate secondo le norme che regolano le importazioni dall'estero.

Le concessioni relative saranno subordinate alla condizione che i materiali ed i macchinari ammessi all'esenzione siano introdotti nel Regno entro un anno dalla scadenza del termine, di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Agli stabilimenti, di cui al 1° comma dell'articolo precedente, e a quelli, la cui costruzione sia stata già iniziata nella zona in data non anteriore al 1° gennaio 1938, è concessa per un decennio dalla data della loro attivazione, la esenzione dell'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Per gli stabilimenti attualmente esistenti nella zona, che si ampliassero o si trasformassero entro il termine fissato dall'articolo precedente, non sarà apportato aumento per un decennio, in considerazione di tali ampliamenti e trasformazioni, agli accertamenti stabiliti per imposta di ricchezza mobile.

Art. 12.

La imposta di registro e la imposta di trascrizione ipotecaria sul trapasso di proprietà per l'espropriazione da parte dell'Ente dei terreni occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale, degli stabilimenti e delle costruzioni annesse, sono stabilite nella misura fissa di lire 20 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Uguale trattamento si applica sul primo trasferimento dei terreni dall'Ente alle ditte per il conseguimento degli scopi suddetti.

Tali scopi debbono essere contestualmente dichiarati nell'atto, e saranno dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, qualora entro il termine di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto stesso non sia dimostrato con apposito certificato, da rilasciarsi dal Ministero delle corporazioni, che gli scopi della legge sono stati conseguiti.

Art. 13.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà, a propria cura e spese, all'ampliamento della stazione di Tor Sapienza, che si renderà necessario per il servizio della zona industriale e, per l'area occorrente a tale ampliamento, saranno presi accordi fra l'Amministrazione stessa e l'Ente per la zona industriale di Roma.

I binari e tutti gli altri impianti inerenti ai raccordi ferroviari dei vari stabilimenti con la stazione, compresi i binari di presa e consegna carri, saranno eseguiti sotto l'osservanza delle norme vigenti per le ferrovie private di seconda categoria, dall'Ente predetto a proprio carico per la parte esterna agli stabilimenti, e dalle ditte o società proprietarie dei rispettivi stabilimenti a proprio carico, per la parte interna.

Art. 14.

Nulla è innovato, per gli stabilimenti di cui agli articoli precedenti, alle norme del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1808, e della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e relativi decreti di applicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GORLA — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 17 marzo 1941-XIX, n. 347.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 10 Chiese in provincia di Imperia.

N. 347. R. decreto 17 marzo 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono soppresse le Fabbricerie di n. 10 Chiese in provincia di Imperia.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1941-XIX

REGIO DECRETO 17 marzo 1941-XIX, n. 348.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Religiose Benedettine sotto il titolo di S. Giovanni Battista, con sede in Boville Ernica (Frosinone).

N. 348. R. decreto 17 marzo 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Religiose Benedettine sotto il titolo di S. Giovanni Battista, con sede in Boville Ernica (Frosinone) e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero predetto di immobili, situati in comune di Boville Ernica, del valore dichiarato di L. 248.894, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1941-XIX

REGIO DECRETO 27 marzo 1941-XIX, n. 349.

Varianti allo statuto dell'Ente « Circoli della Regia marina ».

N. 349. R. decreto 27 marzo 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, sono apportate alcune varianti allo statuto dell'Ente « Circoli della Regia marina », approvato con Regio decreto 27 ottobre 1937-XV, n. 1935.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1941-XIX

REGIO DECRETO 31 marzo 1941-XIX, n. 350.

Costituzione della « Fondazione generale Gustavo Fara » in Gradisca d'Isonzo.

N. 350. R. decreto 31 marzo 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, viene costituita in Gradisca d'Isonzo la « Fondazione generale Gustavo Fara » e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1941-XIX

REGIO DECRETO 7 aprile 1941-XIX, n. 351.

Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare la donazione fatta allo Stato di un appezzamento di terreno sito in Torre de' Passeri.

N. 351. R. decreto 7 aprile 1941, col quale, il Ministro per le finanze è autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato, da parte dell'avv. Vittorio Pace, di un tratto di terreno sito in Torre de' Passeri, della superficie di mq. 440, adiacente al campo di tiro a segno di quel Comune, da servire per l'ampliamento e la sistemazione del campo stesso, giusta contratto del 20 febbraio 1941-XIX, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Ufficio del registro di Popoli.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1941-XIX

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 17 maggio 1941-XIX.

Ordinamento amministrativo e giudiziario nel territorio dell'ex Regno di Jugoslavia occupato dalle Forze armate italiane.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con il Regio decreto suindicato;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Ordina:

CAPO I.

Dell'ordinamento amministrativo.

Art. 1.

(Esercizio dei poteri civili. Nomina dei commissari civili).

Nel territorio dell'ex Regno di Jugoslavia occupato dalle Forze armate italiane, i poteri civili, ai sensi degli articoli 16 e 54 a 66 della legge di guerra, sono esercitati da commissari civili.

Alla nomina e, quando occorra, alla revoca dei commissari civili si provvede con ordinanza del Comando Supremo.

L'ordinanza che nomina il commissario civile determina la circoscrizione nella quale egli esercita le proprie attribuzioni.

Art. 2.

(Dipendenza dei commissari civili).

I commissari civili dipendono dal Comando Supremo. Tuttavia il Comando Supremo può disporre che il commissario civile, per tutte le sue attribuzioni o per taluno di esse, dipenda dal locale Comando di grande unità delle Forze armate di occupazione.

In ogni caso i commissari civili sono tenuti ad osservare le istruzioni impartite dai Comandi delle predette grandi unità per tutto quanto concerne l'ordine pubblico, nonchè la sicurezza e l'attività delle Forze armate di occupazione.

Art. 3.

(Attribuzioni del commissario civile).

Il commissario civile esercita le attribuzioni già spettanti, secondo gli ordinamenti locali, alla più alta autorità governativa regionale.

In particolare egli provvede ad assicurare l'ordine e la vita pubblica e vigila perchè siano rispettati l'onore e i diritti di famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, nonchè le convinzioni religiose e l'esercizio dei culti.

Art. 4.

(Funzionari civili del territorio occupato).

Le autorità e i funzionari civili del territorio occupato sono mantenuti nell'esercizio delle loro funzioni, secondo gli ordinamenti ivi vigenti; ma il commissario civile, per esigenze politiche, militari o di ordine pubblico, può disporne la sostituzione.

Il commissario civile ha altresì facoltà di provvedere alla nomina di funzionari civili in caso di vacanza nei rispettivi uffici.

Qualora il commissario civile eserciti la facoltà di nomina o di sostituzione nei riguardi di organi elettivi di amministrazioni locali, le funzioni di essi sono affidate a un commissario straordinario, scelto, di preferenza, fra gli abitanti del territorio.

Art. 5.

(Esecutorietà dei provvedimenti delle autorità amministrative).

Le deliberazioni ed i provvedimenti delle autorità amministrative del territorio occupato, che, a norma delle leggi locali, siano soggetti ad approvazione, ratifica o visto di un'autorità superiore, non sono esecutori se non abbiano riportato anche il visto del commissario civile, il quale ha facoltà di rifiutarlo, qualora ritenga che la deliberazione o il provvedimento non sia regolare o non risponda alle esigenze della popolazione civile o a quelle delle Forze armate occupanti. Tale visto sostituisce l'approvazione, la ratifica o il visto di autorità superiore, non aventi sede nel territorio occupato dalle Forze armate italiane.

Sono, in ogni caso, soggetti al visto preveduto dal comma precedente i provvedimenti aventi per oggetto ordini rivolti alla generalità degli abitanti.

Il commissario civile ha, in ogni tempo, facoltà di chiedere la comunicazione di qualsiasi deliberazione o provvedimento delle suddette autorità amministrative, e di annullarli o di sospenderne l'esecuzione.

Art. 6.

(Potere di ordinanza del commissario civile).

Il commissario civile può emettere ordinanze in materia di edilizia, di polizia, d'igiene, di approvvigionamenti e consumi o di finanza locale, per urgenti motivi di pubblico interesse concernenti, in tutto o in parte, il territorio della propria circoscrizione.

I contravventori alle ordinanze prevedute nel comma precedente sono puniti, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a L. 5000.

Art. 7.

(Salvacondotto per il ritorno nel territorio occupato).

Gli abitanti del territorio occupato dalle Forze armate italiane, che, essendosene allontanati, intendono farvi ritorno, devono munirsi di uno speciale salvacondotto rilasciato dall'autorità militare e vistato dal commissario civile.

CAPO II.

Dell'ordinamento giudiziario.

Art. 8.

(Organi giudiziari).

Nel territorio dell'ex Regno di Jugoslavia occupato dalle Forze armate italiane, la giustizia, in materia civile, commerciale e penale, continua ad essere amministrata dai giudici mandamentali, dai tribunali e dalle corti di appello competenti secondo le norme processuali ivi vigenti.

Restano ferme le circoscrizioni territoriali delle singole autorità giudiziarie, salva la disposizione dell'articolo seguente.

Art. 9.

(Circoscrizioni giudiziarie).

Le parti del territorio che siano comprese in circoscrizioni di giudici mandamentali, di tribunali o di corti d'appello, aventi sede fuori del territorio stesso, sono, rispettivamente, aggregate, con provvedimento del comandante delle truppe di occupazione, alla circoscrizione di giudici mandamentali, tribunali e corti di appello esistenti nel territorio occupato.

Il comandante predetto provvede, intesi i commissari civili competenti. L'ordinanza è pubblicata mediante affissione negli albi comunali.

Art. 10.

(Uso della lingua italiana).

Nelle circoscrizioni dei tribunali di Sussak, Sebenico, Spalato, Ragusa e Cattaro deve essere usata la lingua italiana:

1° nei giudizi civili, per i provvedimenti del giudice, quando nell'atto introduttivo della lite o nell'istanza è stata usata detta lingua;

2° nei procedimenti penali, per il dibattimento e per i provvedimenti del giudice, quando l'imputato ne fa richiesta.

In ogni caso, le parti e i difensori hanno facoltà di usare, negli atti processuali, la lingua italiana.

Art. 11.

(Competenza dei tribunali militari).

Resta ferma la competenza dei tribunali militari italiani, ai sensi dell'art. 4 del bando 24 aprile 1941-XIX.

Agli stessi tribunali militari appartiene la cognizione dei reati preveduti da bandi emanati nel territorio occupato.

Art. 12.

(Esecuzione di pene pecuniarie).

Le condanne a pene pecuniarie, pronunziate dai tribunali militari nel territorio dell'ex Regno di Jugoslavia occupato dalle Forze armate italiane, possono essere eseguite mediante il versamento in dinari, secondo il ragguaglio stabilito tra la moneta italiana e quella avente corso legale nel territorio medesimo.

Art. 13.

(Ricorsi alla Corte suprema).

Per il territorio indicato nell'articolo precedente, la competenza già spettante, ai termini delle leggi locali, alla Corte suprema è devoluta alla Corti d'appello di Spalato e di Podgorica per le impugnazioni dei provvedimenti emessi dai tribunali delle rispettive circoscrizioni, ed è devoluta alla Corte suprema di cassazione italiana per le impugnazioni contro i provvedimenti delle predette Corti.

CAPO III.

Disposizioni varie.

Art. 14.

(Corso dei termini e delle prescrizioni).

A partire dal 10 giugno 1941-XIX, riprendono il loro corso i termini legali o convenzionali e le prescrizioni, di cui è stata disposta la sospensione con l'art. 3 del bando 24 aprile 1941-XIX.

Art. 15.

(Divieto di esportazione).

E' vietata l'esportazione, senza la preventiva autorizzazione del competente commissario civile, dal territorio dell'ex Regno di Jugoslavia occupato dalle Forze armate italiane, di qualsiasi cosa che abbia interesse artistico, storico, archeologico o paletnologico.

Art. 16.

(Pubblicazione).

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso è altresì affisso negli albi comunali del territorio dell'ex Regno di Jugoslavia occupato dalle Forze armate italiane.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 17 maggio 1941-XIX

MUSSOLINI

(1943)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1941-XIX.

Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Ragusa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto-tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 277 del 6 marzo 1939 della provincia di Ragusa, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Ragusa;

Vista la deliberazione 5 aprile 1941-XIX dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Ragusa, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Ragusa è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(1917)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1941-XIX.

Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Treviso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto-tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 93 del 19 maggio 1939-XVII della provincia di Treviso, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale;

Vista la deliberazione 25 marzo c. a. dell'assemblea generale straordinaria dei partecipanti dell'Ente anzidetto, con la quale sono state approvate modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Treviso nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Treviso è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(1918)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1941-XIX.

Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Alessandria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Alessandria;

Vista la deliberazione 31 marzo c. a. dell'assemblea generale straordinaria del Consorzio, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Alessandria, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Alessandria è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1941-XIX

(1916) *Il Ministro*: TASSINARI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disposizioni relative ai prezzi del latte, del burro e dei formaggi

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a termini degli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, stabilisce i nuovi prezzi del latte, del burro e dei formaggi come segue:

1° *Latte industriale*

Con decorrenza 1° maggio corr., il prezzo del latte industriale, per quintale, alla stalla, è fissato in L. 118; per le zone di fabbricazione del grana tipico in L. 121,50.

Su tale quotazione base è ammessa una maggiorazione o una minorazione massima del 3 %, in dipendenza delle caratteristiche della zona di produzione, delle qualità intrinseche della produzione stessa e dell'entità ed omogeneità degli allevamenti.

La misura di detta variazione di carattere generale, e relativa alla zona di produzione, proposta dai Comitati speciali delle Sezioni provinciali dell'alimentazione è sottoposta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nel prezzo suindicato non è compreso l'importo delle eventuali prestazioni che sarà pertanto conteggiato a parte, sulla base dell'effettivo valore.

2° - *Latte alimentare*

Il prezzo del latte alimentare, alla produzione, verrà proposto dai Comitati speciali delle Sezioni provinciali dell'alimentazione e sottoposto all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nel farne la determinazione saranno tenute presenti le seguenti direttive di carattere generale:

a) nelle Provincie e nelle zone con regolare quotazione del latte industriale, il prezzo del latte alimentare, alla stalla, sarà quello del latte industriale maggiorato di 10 lire il quintale, nel periodo 1° maggio-30 settembre; di 15 lire, nel periodo 1° ottobre-30 aprile;

b) nelle Provincie e nelle zone prive di regolare quotazione del latte industriale, i prezzi in vigore per il latte alimentare verranno adeguati, tenendo presenti le variazioni già introdotte negli ultimi tempi e segnatamente nell'anno in corso, fermo sempre il concetto del differenziamento stagionale del prezzo.

Nelle Provincie e nelle zone di cui al punto *a*), qualora sia stata disposta, a termini della circolare n. 155 del 6 febbraio u. s., la titolazione del latte distribuito al consumo diretto, verrà considerato, nella fissazione del nuovo prezzo, il realizzo corrispondente a tale riduzione del contenuto in grasso.

Nelle Provincie e nelle zone di cui al punto *b*) l'aumento di prezzo dovrà, invece, andare integralmente alla produzione, anche nel caso fosse stata disposta la titolazione del latte.

Nel fissare i nuovi prezzi al consumo, verrà considerato l'eventuale aumento di costo dei servizi intermedi tra la produzione e la vendita al dettaglio.

I nuovi prezzi, così fissati andranno in vigore entro cinque giorni dalla pubblicazione delle presenti disposizioni nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo ratifica da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3° - *Burro*

A partire dal 15 maggio corr. il prezzo del burro grezzo, sia di centrifuga che di affioramento, è fissato in lire 21 il chilogrammo, franco caseificio.

Per la vendita da grossista a dettagliante, per prodotto impacchettato, reso franco stazione partenza, imballaggio compreso, il prezzo è stabilito in L. 24,40 il chilogrammo, comprensivo di una quota di cent. 50 per le spese di conservazione in frigo del supero della produzione primaverile-estiva.

Rimangono invariati i compensi per le operazioni di raccolta del prodotto.

4° - *Formaggi*

a) Grana tipico. — Il prezzo della produzione 1941 è fissato in lire 13,80 il chilogrammo per partite intere, rese franco caseificio. Per le produzioni delle annate anteriori i prezzi sono i seguenti: produzione 1940: lire 14,20 il chilogrammo per partite intere rese franco magazzeno stagionatura, lire 16,65 per vendita di forme scelte da grossista a dettagliante franco stazione partenza, imballo compreso; produzione 1939: lire 15 il chilogrammo per partite intere rese franco magazzeno stagionatura, lire 18,45 per vendita di forme scelte da grossista a dettagliante franco stazione partenza, imballo compreso.

Le rimanenze delle annate 1937 e 1938 avranno la stessa quotazione della produzione 1939.

I prezzi indicati per le vendite da grossista a dettagliante sono comprensivi di una quota di lire 0,50 per la produzione 1940 e di L. 1,50 per le produzioni 1939, 1938, 1937 per la costituzione di un fondo compensazione prezzi che dovrà essere versato su la base della fattura di vendita, e sarà controllato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A partire dal 1° giugno p. v., il compenso di stagionatura è stabilito in centesimi 20 il chilogrammo per mese.

b) Grana non tipico. — Valgono gli stessi prezzi fissati per il grana tipico, diminuiti di 50 centesimi il chilogrammo; uguali restano i compensi di stagionatura.

Valgono anche per il grana non tipico le disposizioni adottate per il grana tipico relativamente alla disciplina del commercio e alla quota per la costituzione del fondo di compensazione prezzi per le produzioni anteriori al 1941.

c) Altri tipi. — Per i seguenti tipi di formaggi, i prezzi di vendita al chilogrammo, per merce fresca, nuda, franco caseificio, sono così fissati:

1. Asiago	lire	11,70
2. Emmenthal e Sbrinz	»	13,15
3. Fontina	»	13,60
4. Provolone	lire	12,10
5. Mozzarella di vacca e scamorza	»	9,50
6. Crescenza	»	8,30
7. Bel Paese	»	9,65
8. Italico	»	9,65
9. Gorgonzola	»	8,40
10. Taleggio	»	9,20
11. Quartirolo	»	8,75
12. Formaggi fusi	»	13,15
13. Formaggi magri	»	7,00

Per gli altri formaggi, contemplati dalla tabella *B* annessa al decreto Ministeriale 16 aprile 1941-XIX, i prezzi verranno proposti, per l'approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dai Comitati speciali delle Sezioni provinciali della alimentazione. Questi terranno presente, nel farne la definizione, il prezzo fissato per i formaggi tra quelli sopra considerati a cui può essere ricondotto per caratteristiche intrinseche e per tecnica di fabbricazione il prodotto per il quale deve essere determinato il prezzo.

In particolare, verrà riferito al prezzo dello Sbrinz la quotazione dell'Uso Monte; al prezzo dell'Asiago la quotazione del Montasio, del Vezzena e del Bra; al prezzo del Provolone la quotazione del Canestrato e del Morlacco, beninteso con le maggiorazioni e le minorazioni del caso.

I formaggi di cui al precedente elenco, stagionati, nella fase di scambio da grossista a dettagliante, franco stazione partenza, imballaggio compreso, avranno le seguenti quotazioni al chilogrammo:

1. Asiago	lire	13,80
2. Emmenthal e Sbrinz	»	15,55
3. Fontina	»	15,70
4. Provolone	»	14,20
5. Mozzarella di vacca e scamorza	»	12,35
6. Crescenza	»	10,90
7. Bel Paese	»	12,50
8. Italico	»	12,50
9. Gorgonzola	»	12,00
10. Taleggio	»	11,90
11. Quartirolo	»	11,45
12. Formaggi fusi	»	15,55
13. Formaggi magri	»	8,60

Per i formaggi Sbrinz e Asiago, sottoposti a lunga stagionatura, è riconosciuto un aumento di prezzo a partire dal 4° mese dalla data di fabbricazione, di 20 centesimi per chilogrammo e per mese. Per l'Emmenthal ed il Provolone, stagionati per oltre il 4° mese, è concesso un aumento di prezzo di cent. 60 il chilogrammo.

5° - *Cagliata*

Il prezzo della cagliata comune è fissato in lire 7,10 il chilogrammo.

6° - *Imposta sull'entrata*

Tutti i prezzi sopra riportati e concernenti i derivati del latte, s'intendono comprensivi solo dell'imposta sull'entrata relativa alla compravendita del latte; debbono pertanto essere maggiorati nelle fasi di scambio dell'onere dell'imposta sull'entrata che colpisce tali singoli passaggi di proprietà della merce.

7° - *Contributo per l'Ufficio controllo formaggi*

I prezzi da grossista a dettagliante, per tutti i formaggi e per la Cagliata sono comprensivi di un diritto di 10 centesimi a chilogrammo a favore dell'Ufficio controllo formaggi.

8° - *Denuncia contratti compravendita*

L'obbligo fatto alle ditte stagionatrici, e ai commercianti grossisti di formaggio e degli altri derivati caseari alimentari, a termini dell'art. 11 del decreto Ministeriale 16 aprile 1941-XIX, di inviare all'Ufficio controllo formaggi, per ogni contratto di compravendita stipulato, copia conforme delle fatture entro 5 giorni dalla loro emissione, può essere soddisfatto attraverso la presentazione di una distinta settimanale delle compravendite con gli estremi essenziali delle fatture.

Roma, addì 15 maggio 1941-XIX

Il Ministro: Tassinari

(1941)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi

ELENCO n. 10 dei marchi di fabbrica e di commercio registrati nel mese di ottobre 1940-XVIII (dal n. 62464 al n. 62573 del registro dei marchi).

Nota. — I marchi compresi nel presente elenco sono riportati nel fascicolo n. 10 del mese di ottobre 1940-XVIII del « Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi » — Parte IV marchi di fabbrica.

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE I — Prodotti del suolo, grezzi e parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi specie di animali.		
19- 9-1940	Soc. Anonima Confezioni Industria Pellicceria A. C. I. P., a Bologna.	Marchio di fabbrica per pelli per pellicceria in genere e confezioni.	62555	31-10-1940
		CLASSE II — Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili.		
27- 6-1940	Edgardo Pesaro & C. Società accomandità semplice, a Mogliano Veneta (Treviso).	Marchio di fabbrica per un preparato piccante aromatico in grani e macinato e che serve a sostituire il pepe.	62483	20-10-1940
17- 8-1940	Ditta Fratelli Quaranta, a Salerno.	Marchio di fabbrica per una bibita di polpa di arancio.	62488	20-10-1940
11-10-1939	Ditta Lekas & Drivas a New-York, succursale di Terranova Pausania (Sardegna).	Marchio di fabbrica per formaggio.	62492	20-10-1940
27- 4-1940	Soc. An. Aurea per la lavorazione del pomodoro, a Parma.	Marchio di fabbrica per salsine di pomodoro (semplice concentrato di pomodoro) doppio concentrato di pomodoro, triplo concentrato di pomodoro, pomodori pelati.	62495	20-10-1940
10- 8-1940	Società Anonima Motta Panettoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per gelati e pasticcerie di ogni genere.	62503	20-10-1940
12- 8-1940	Lema di F.lli Leoni & Malacrida Società in nome collettivo a Milano	Marchio di fabbrica per caramelle.	62506	20-10-1940
16- 8-1940	Pietro Pizzul a Cormons (Gorizia).	Marchio di commercio per frutta fresche.	62517	31-10-1940
19- 9-1940	Augusto Laffi a Porretta Terme (Bologna).	Marchio di fabbrica per pastine speciali al malto, glutine, segale per diabetici, per l'alimentazione dei bambini, dei deboli di stomaco e deperiti, pasta di segala, pastina lattea, semolino raffinato, crema d'orzo, crema di riso, farina di riso, tapioca.	62523	31-10-1940
30- 8-1940	Pietro Wührer a Brescia.	Marchio di fabbrica per estratti alimentari per brodo a base di lievito e carne di pollo, sotto forma di dadi.	62531	31-10-1940
31- 8-1940	Del Gaizo-Santarsiero S. A. a S. Giovanni a Teduccio (Napoli).	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	62534	31-10-1940
30- 4-1940	Società Anonima Caffè Hag, a Milano	Marchio di fabbrica per caffè, caffè decaffeinizzato, caffè senza caffeina e loro derivati e surrogati di tutti questi prodotti.	52536	31-10-1940
7- 9-1940	Motta Panettoni Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per biscotti in genere.	62538	31-10-1940
24- 9-1940	Camillo Calderani a Bologna.	Marchio di fabbrica per una ciambella a base di pasta, pinoli e frutta.	62553	31-10-1940

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
24- 9-1940	Camillo Calderoni a Bologna.	Marchio di fabbrica per una ciambella a base di pasta, frutta e liquore.	62557	31-10-1940
19- 9-1940	Giovanni Perino, a Torino.	Marchio di fabbrica per frutta fresca ed agrumi.	62565	31-10-1940
30- 9-1940	Giulio Bonzanino, a Torino.	Marchio di fabbrica per dadi di pollo concentrato.	62572	31-10-1940
		CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.		
9- 4-1940	Brigida Scioia, a Tolve Lucano (Potenza)	Marchio di fabbrica per acque gassose.	62474	20-10-1940
10- 8-1940	Luigi Sarti & Figli S. A., a Bologna.	Marchio di fabbrica per cognac.	62497	20-10-1940
10- 8-1940	Ditta Romolo Salvigni Accomandita Semplice, a Genova.	Marchio di fabbrica per vino spumante.	62501	20-10-1940
12- 8-1940	Emilio Trabattoni, a Genova.	Marchio di fabbrica per polveri per la preparazione di acqua da tavola.	62507	20-10-1940
17- 4-1940	Erminia Mingarelli, a Bologna.	Marchio di fabbrica per un tipo di gelato.	62510	20-10-1940
23- 7-1940	Salvatore Speciale, a Palermo.	Marchio di commercio per un tipo di vino in bottiglia.	62511	20-10-1940
21- 9-1940	Società Anonima Sambuca Manzi, a Civitavecchia.	Marchio di fabbrica per liquore.	62519	31-10-1940
3- 9-1940	Amministrazione De Schmidt Ulrich a Velletri.	Marchio di fabbrica per vini bianchi e rossi dei Castelli Romani.	62520	31-10-1940
14- 9-1940	Luigi Sarti & Figli S. A., a Bologna.	Marchio di fabbrica per un liquore.	62533	31-10-1940
24- 4-1940	Leandro Carbonaro, a Rivoli (Torino).	Marchio di fabbrica per prodotti vegetali per infusi aromatici.	62535	31-10-1940
17- 5-1940	S. A. Liquori & Affini, a Civitavecchia (Roma).	Marchio di fabbrica per liquore.	62542	31-10-1940
28-12-1939	Giovanna Pilara a Palermo.	Marchio di commercio per vino in fiaschi.	62543	31-10-1940
		CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie		
7- 8-1940	Rinaldo Casale, a Genova.	Marchio di fabbrica per profumerie, cosmetici, saponi, ciprie, creme, brillantine e prodotti affini di bellezza.	62465	20-10-1940
9- 8-1940	Ditta Siade, a Milano.	Marchio di fabbrica per estratti odorosi, lozioni, colonie, ciprie, brillantine liquide e solide, creme, matite per labbra e per occhi, belletti, saponi e tutti i prodotti di profumeria in genere, nessuno escluso.	62470	20-10-1940
10- 6-1940	Fiorio Benvenuto, a Verona.	Marchio di fabbrica per un profumo ed una colonia.	62477	20-10-1940
18- 5-1940	Rinpedo Casale, a Genova.	Marchio di fabbrica per profumerie ed affini, esclusa pasta dentifricia.	62480	20-10-1940
18- 5-1940	Rinaldo Casale, a Genova	Marchio di fabbrica per profumerie ed affini, esclusi saponi preparati, cosmetici, crema e per la pelle.	62481	20-10-1940
23- 3-1939	O. R. S. A. Olii Riraffinati Società Accomandita, a Lomello (Pavia).	Marchio di fabbrica per olii lubrificanti e derivati in genere.	62484	20-10-1940
20- 8-1940	S. A. Saponeria Imperiale, a Milano.	Marchio di fabbrica per detersivi e saponi in genere solidificati o in polvere.	62504	20-10-1940

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
21- 8-1940	Affiliated Products, Inc., a Iersey City, N. J. (U. S. A.).	Marchio di fabbrica per rossetti per le labbra, pomate per le labbra, matite per le sopracciglia, ombreggiature per gli occhi, maschere facciali, creme e lozioni per la faccia, ciprie per la faccia e per il corpo, paste rinfrescanti, olii per la faccia, creme e lozioni per le mani, prodotti per lavare i capelli, preparati per tingere e dare lustro ai capelli, preparati per fissare le ondulazioni, preparati per lucidare le unghie e togliere i lucidi dalle unghie, acque profumate e da toletta, astringenti, deodoranti e depilatori.	62508	20-10-1940
20- 9-1940	Ditta N. Sidoti, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria e di cosmetici in genere.	62518	31-10-1940
11- 9-1940	Giovanni Favioli Giuseppe Zarelli, a Roma.	Marchio di fabbrica per saponi, detersivi, acque da bucato, polveri saponose, paste saponose, saponi da toletta e per usi industriali.	62521	31-10-1940
7- 5-1940	Stabilimenti Italiani Gavarry, a Savona.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria, di bellezza, di igiene e per toeletta, cosmetici per l'imbrunimento della pelle e tinture per capelli.	62527	31-10-1940
1- 5-1940	Margherita Segre in Cavaglione a Pegli (Genova).	Marchio di fabbrica per prodotti detersivi, lucidi per metalli e disinfettanti.	62530	31-10-1940
26- 8-1940	Giordano Bertoni a Milano.	Marchio di fabbrica per una lavanda antisettica degrassante profumata.	62544	31-10-1940
31- 8-1940	S. A. Produzione Profumerie Affini S. A. P. P. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria e saponeria in genere.	62547	31-10-1940
24- 9-1940	Società Ceraria Bertelli Anonima per Azioni, a Sesto Fiorentino (Firenze).	Marchio di fabbrica per sapone per toeletta.	62554	31-10-1940
26- 9-1940	Società Anonima Stabilimenti di Rumianca. a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto per l'imbottitura di saponi.	62560	31-10-1940
16- 9-1940	Mira Lanza S. A., a Genova.	Marchio di fabbrica per sapone profumato, dentifricio, crema per barba, sapone per barba e boro cipria.	62566	31-10-1940
16- 9-1940	Mira Lanza S. A., a Genova.	Marchio di fabbrica per sapone profumato, dentifricio, crema per barba, sapone per barba e boro cipria.	62567	31-10-1940
16- 9-1940	Mira Lanza S. A., a Genova.	Marchio di fabbrica per sapone profumato, dentifricio, crema per barba, sapone per barba e boro cipria.	62568	31-10-1940
16- 9-1940	Mira Lanza S. A. a Genova.	Marchio di fabbrica per sapone profumato, dentifricio, crema per barba, sapone per barba e boro cipria.	62569	31-10-1940
23- 8-1940	Ditta Cesare Musso & C., a Genova	Marchio di fabbrica per lapis per occhi, lapis per unghie, cipria, rossetto per labbra, rosso per viso, cosmetico per occhi, ombra per occhi, colonia, lozioni, essenze, profumi, brillantina solida, brillantina liquida, smalto per le unghie, preparato per la lavatura dei capelli, crema per il viso crema per le mani, lozioni, latte di bellezza, saponi, olio per brunire, olio per capelli, crema per brunire, tintura per capelli, antisettico, dissolvente per unghie, acqua di lavanda, essenza di lavanda.	62570	31-10-1940

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		Classe V. — Metalli lavorati; utensili; macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi		
21- 8-1940	Ludovico Martelli a Firenze.	Marchio di fabbrica per un mastice di bellezza in genere prodotti di profumeria e di toletta come profumi, acque profumate cosmetici, creme belletti, lozioni per il viso, astringenti, cipria, lapis per labbra ed occhi, smalti per unghie, dentifrici, saponi per toletta e per barba. brillantine, articoli, ed oggetti in genere per toletta, articoli ed oggetti in genere per barba, articoli ed oggetti da bagno, tinture per capelli e barba ed altri articoli consimili od accessori da toletta	62573	31-10-1940
21- 8-1940	Magazine Repeating Razor Company a New-York, N. Y. (U. S. A.)	Marchio di fabbrica per rasoi, lame per rasoi, macchine, apparecchi e strumenti per radere e per il taglio dei capelli, della barba e dei peli in genere e loro accessori, articoli di coltelleria.	62464	20-10-1940
5- 4-1940	Ditta Friedrich Herkenrath a Solingen-Merscheid (Germania).	Marchio di fabbrica per lame per rasoi e apparecchi per radere.	62486	20-10-1940
14- 8-1940	Ditta La Nazionale, a Milano.	Marchio di fabbrica per lame per rasoi, rasoi, bustine per lame, astucci per lame, per rasoi e per lame e rasoi.	62499	20-10-1940
14- 8-1940	Aurelio Merli, a Voghera.	Marchio di fabbrica per macchine utensili in particolare torni per meccanica, spostacinghie e accessori.	62500	20-10-1940
14- 8-1940	The Cleveland Tractor Company, a Cleveland, Ohio (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per attrezzi e macchine per agricoltura; trattrici agricole; coltivatori, aratri, erpici e macchine per la lavorazione del suolo; macchine concimatrici; macchine piantatrici, trapiantatrici, seminatrici e sarchiatrici; macchine irroratrici e polverizzatrici, macchine per la raccolta di prodotti agricoli; macchine falciatrici e mietitrici; macchine estirpatrici; macchine estirpatrici per patente, macchine sgranatrici, svecciatrici, sgusciatrici e trinciatrici; parti ed accessori per le macchine indicate.	62509	20-10-1940
25- 5-1940	Gaetano Cerati, a Milano.	Marchio di fabbrica per economizzatore di carburante e accessori per automobili.	62525	31-10-1940
8- 5-1940	Enrico Peloso, a Genova.	Marchio di fabbrica per frigoriferi e apparecchi di condizionamento di aria	62528	31-10-1940
28- 8-1940	Ditta Ing. Gino Pasquini, a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli di robinetteria e particolarmente saracinesche, valvole, rubinetti specialmente per alte e altissime pressioni, apparecchi accessori per caldaie e tubazioni, apparecchi accessori per gli impianti di raffinazione dei petroli	62545	31-10-1940
26- 9-1940	Lorenzo Chiorino, a Biella.	Marchio di fabbrica per giunzioni per cinghie di trasmissione, grappette o piastrine per unire i capi di cinghie di trasmissione; dispositivi per l'applicazione di giunzioni per cinghie di trasmissione, loro elementi ed accessori.	62552	31-10-1940
		Classe VI. — Orologeria, apparecchi di elettricità, di fisica, strumenti di misura, strumenti musicali, macchine da cucire, da maglieria ecc. macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.		
20- 8-1940	Egiziano Carloni, a Stradella (Pavia).	Marchio di fabbrica per fisarmoniche da bocca.	62489	20-10-1940
20- 8-1940	Egiziano Carloni, a Stradella (Pavia).	Marchio di fabbrica per fisarmoniche da bocca.	62490	20-10-1940

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
20- 8-1940	Egiziano Carloni, a Stradella (Pavia).	Marchio di fabbrica per fisarmoniche da bocca.	62491	20-10-1940
27- 8-1940	Società Appalti Impianti Forniture Industriali, a Genova.	Marchio di fabbrica per macchina da cucire.	62516	31-10-1940
		Classe VIII. — Materiale da costruzione, vetrerie e ceramiche.		
6- 3-1940	Società Anonima Cristalleria Nazionale a Napoli.	Marchio di fabbrica per vetro neutro.	62472	20-10-1940
8- 3-1940	Società Veneziana Conterie e Cristallerie, a Venezia.	Marchio di fabbrica per vetrerie resistenti al fuoco, per laboratori chimici e ospitalieri oggetti di cristallo fino.	62487	20-10-1940
25- 5-1940	Società Anonima Cooperativa Ceramica Estense già ditta contiero, a Este (Padova).	Marchio di fabbrica per ogni genere e forma di ceramiche (piatti, vasi, sopramobili e bomboniere).	62515	31-10-1940
18- 9-1940	Mario Pongiluppi, a Roma.	Marchio di fabbrica per materiale cementizio poroso, blocchi, blocchetti, lastre, piastrelle e pezzi conformati costituiti in tutto od in parte di materiale cementizio poroso.	62564	31-10-1940
		Classe IX. — Combustibili materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.		
8- 8-1940	Soc. An. I. M. A. R. Industria Milanese Articoli Riscaldamento, a Milano.	Marchio di fabbrica per stufa calorifero funzionante a legna a fuoco continuo.	62496	20-10-1940
12- 8-1940	Alessandro Zois, a Roma.	Marchio di fabbrica per dispositivi od impianti elettrici che danno alla illuminazione con lampadine ad incandescenza l'impressione della fiamma oscillante delle fiaccole a pece, o simili.	62498	20-10-1940
		Classe X. — Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi, oggetti per sport e giocattoli. *(Vedi classe V, marchio n. 62499)*		
7- 9-1940	Vincenzo Milone, a Milano.	Marchio di fabbrica per cera per pavimento e per mobili.	62513	31-10-1940
22- 3-1940	Giuseppe Pistoia, a Genova.	Marchio di commercio per un attrezzo per il gioco del tennis individuale.	62529	31-10-1940
		Classe XII. — Carrozzeria e trasporti in genere; selleria; valigeria. *(Vedi classe V, marchio n. 62525)*		
14- 8-1940	Edoardo Pezzagno, a Brescia.	Marchio di fabbrica per gasogeni per la produzione di gas ad uso industriale e agricolo e per motocicli, autovetture, autotreni e qualsiasi tipo di automezzi.	62469	20-10-1940
14- 5-1940	Guglielmo Beltrame, Badia Polesine (Rovigo).	Marchio di fabbrica per biciclette.	62479	20-10-1940
14- 8-1940	Società Anonima G. Gerbi ad Asti.	Marchio di fabbrica per cicli, parti di cicli e pubblicità relativa.	62505	20-10-1940
7- 9-1940	Carrozzeria Touring, a Milano.	Marchio di fabbrica per carrozzerie per automobili in genere.	62540	31-10-1940
7- 9-1940	Carrozzeria Touring, a Milano.	Marchio di fabbrica per carrozzerie per automobili in genere.	62541	31-10-1940
23- 9-1940	Officine Meccaniche Giuseppe Musso, a Torino.	Marchio di fabbrica per paraurti, visiere tecniche ed altri accessori per autoveicoli.	62562	31-10-1940

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**		
11- 9-1940	Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura.	62532	31-10-1940
4- 5-1940	Riccardo Longatti, Como.	Marchio di commercio per saglia (fodera per giacca da uomo.	62551	31-10-1940
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso d'ornamento personale non compresi in altre classi.** *(Vedi classe I, marchio n. 62555)*		
10- 8-1940	Ditta G. Panizza & C., a Ghiffa (Lago Maggiore).	Marchio di fabbrica cappelli.	62471	20-10-1940
18- 5-1940	Società Anonima Tenax, a Roma.	Marchio di fabbrica per articoli di abbigliamento	62473	20-10-1940
24- 4-1940	Ditta Disco Rosso di Abriani Lino a Milano.	Marchio di fabbrica e di commercio per prodotti di mercerie, biancherie, maglierie, confezioni anche in pelicceria, calze, cravatte, guanti, ombrellerie, valigerie, pelletterie.	62512	31-10-1940
7- 9-1940	Isi Doenias, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze da donna.	62539	31-10-1940
		CLASSE XVI. — **Caucciù e guttaperca.**		
24- 4-1940	Angiolo Treves, Dario Treves e Vittorio Ovazza, a Torino.	Marchio di fabbrica per articoli di gomma, di sostituto e di rigenerato di gomma, di miscele di gomma con bitume, articoli plastici in genere, soluzioni ed emulsioni di gomma e di rigenerati di gomma.	62476	20-10-1940
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni comprese carta per tappezzeria e oggetti di cancelleria.**		
24- 9-1940	Società Anonima Stiassi & Tauttui a Bologna.	Marchio di fabbrica per penne stilografiche, pennini per penne stilografiche, matite automatiche, inchiostro per penne stilografiche.	62556	31-10-1940
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici, apparecchi d'igiene e di terapia**		
10- 8-1940	Società Italiana Hatu, a Bologna.	Marchio di fabbrica per profilattici (preservativi) tettarelle in gomma, articoli per chirurgia ed usi sanitari ed igienici in genere.	62466	20-10-1940
10- 8-1940	Società Italiana Hatu, a Bologna.	Marchio di fabbrica per profilattici di gomma (preservativi).	62467	20-10-1940
9- 8-1940	Giulio Ripari, a Firenze.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico da somministrarsi per iniezioni e per via orale.	62463	20-10-1940
12- 6-1940	Officina Farmacoterapica Ambrosiana a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali.	62485	20-10-1940
19- 9-1940	Franco Zeni, a Roma.	Marchio di fabbrica per un preparato chimico-farmaceutico.	62522	31-10-1940
29- 8-1940	Causyth Soc. An., a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico.	62546	31-10-1940
6- 9-1940	Raffaello Toscani, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	62549	31-10-1940
3- 4-1940	Istituto Biochimico Italiano, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	62550	31-10-1940
6- 9-1940	Istituto Biologico Chemioterapico Torinese, a Torino.	Marchio di fabbrica per vaccini, specialità medicinali, prodotti farmaceutici in genere.	62559	31-10-1940

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**		
9- 4-1940	Stabilimenti di San Giorgio Soc. An., Torino.	Marchio di fabbrica per pitture, smalti e vernici in genere.	62478	20-10-1940
11- 9-1940	S. A. Colorificio Ligure, a Genova-Cornigliano.	Marchio di fabbrica per colori, smalti e vernici.	62571	31-10-1940
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.** *(Vedi classe IV, marchio n. 62530)*		
29- 7-1940	Angelo De Sanctis, ad Alezio (Lecce).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici per enologia.	62475	20-10-1940
29- 2-1940	Andrea Panzeri, a Bergamo.	Marchio di fabbrica per un prodotto detersivo per autobucato.	62482	20-10-1940
12- 6-1940	S. I. L. E. S. I. A. Soc. It. Lavorazioni e Specialità Industriali Arsenali, a Torino.	Marchio di fabbrica per esche avvelenate per distruzione di insetti nocivi all'agricoltura.	62493	20-10-1940
12- 6-1940	S. I. L. E. S. I. A Soc. It. Lavorazioni e speciatà Industriali Arsenali, a Torino.	Marchio di fabbrica per esche avvelenate per la distruzione di insetti ed animali nocivi all'agricoltura.	62494	20-10-1940
31- 5-1940	S. A. F. I. V. A. T. Fabbrica Italiana Vernici Autarchiche Torino, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti per detergere, lucidare disinfettare pavimenti mobili, linoleum, pelli, marmo e metalli.	62526	31-10-1940
3- 9-1940	Ditta G. Maltese & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per polveri per la cementazione del ferro a pacchetto ed a fuoco libero, ermetici (mastici), adesivi per cinghie, polveri per la saldatura dell'alluminio, bronzo, rame, ottone, ghisa, ferro, acciaio, sali per rinvenitura e tempera, bagni per la nerobrunitura del ferro e dell'acciaio ad immersione.	62548	31-10-1940
26- 9-1940	Cesare Operti, a Torino.	Marchio di fabbrica per adesivi, mastici, colle.	62561	31-10-1940
24- 9-1940	Cesare Barbano, a Torino.	Marchio di fabbrica per composti solidi, solubili in acqua, per uso tecnico, industriale e domestico, atti ad emulsionare, saponificare e sciogliere qualsiasi materia grassa, sia essa di origine animale, minerale che vegetale, sostituendosi completamente al petrolio, alla benzina, ed a tutti gli altri solventi organici attualmente in uso, con la prerogativa di non intaccare l'alluminio, nè le sue leghe.	62563	31-10-1940
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**		
23- 3-1940	Luigi Livraga, a Milano.	Marchio di fabbrica per un bronzo di tipo americano per cuscinetti.	62514	31-10-1940
12- 9-1940	Enrico Tausen e Alberto Dugnani, a Milano.	Marchio di fabbrica per tappeti e mantelline per cani ed altri animali domestici impregnati di sostanze che sviluppano emanazioni antiparassitarie.	62553	31-10-1940
		CLASSE XXII. — **Prodotti diversi compresi in più classi.**		
21- 8-1940	Ditta S. A. G. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per acque gasate, liquori, acque minerali, acque di seltz, acque di soda, sciroppi, marmellate, conserve alimentari, succhi, mosti, vini, aranciate, limonate, bibite in genere, gelati-creme, caramelle, confetti, fondenti, pastiglie e dolciumi in genere, profumi, colori, medicinali, essenze, aromi, nonchè concentrati, preparati e derivati di tutti detti prodotti, sia liquidi che in polvere, che solidi, che gazosi.	62502	20-10-1940

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
13- 6-1940	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny » Industria Gomma, Spiga, Sabit, Life, a Torino.	Marchio di fabbrica per stivaloni e calzature da lavoro, sovrascarpe, stivali, scarpe da neve, calzature da bagno, sandali, calzature cucite in gomma e tela, calzature vulcanizzato in gomma e tela, calzature per chirurghi, pantofole, calzature in genere; anelli pieni per autocarri, carri e veicoli in genere; anelli semipneumatici per autocarri, carri e veicoli in genere; tubi di gomma; tubi in gomma con inserzioni e rivestimenti tessili; articoli in gomma stampati e trafilati; rivestimenti di gomma, di articoli di qualsiasi materia; coperture e camere d'aria velo e materiali di riparazione relativi; coperture e camere d'aria d'auto, moto e materiali di riparazione relativi; tubolari in gomma e tela per biciclette, accessori in genere per auto, moto, velo, avio, materiale per riparazione di articoli in gomma o contenenti gomma; tessuti gommati e fogli gomma per uso sanitario, per giocattoli e per articoli di merceria; giocattoli, gomme da cancellare, impermeabili, articoli ottenuti per immersione in gomma; articoli per uso domestico, sanitario, igienico in gomma o contenenti gomma; articoli in gomma spugna	62524	31-10-1940
30- 5-1940	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny » Industria Gomma, Spiga, Sabit-Life a Torino.	Marchio di fabbrica, per anelli pieni per autocarri, carri e veicoli in genere; anelli semipneumatici per autocarri, carri e veicoli in genere; calzature cucite in gomma e tela, calzature vulcanizzate in gomma e tela, sovrascarpe, stivali, scarpe da neve, stivaloni, pantofole, calzature da bagno, sandali, calzature per chirurghi e calzature in genere; tubi in gomma, tubi in gomma con inserzioni e rivestimenti tessili, tubi in gomma con armature o interna o esterna o incorporata, tubi in gomma con inserzioni tessili con armatura metallica interna ed esterna ed incorporata; articoli di gomma, articoli di gomma con inserzioni e rivestimenti tessili, articoli in gomma stampati e trafilati; coperture e camere d'aria per auto, coperture e camere d'aria per biciclette e materiali di riparazione relativi, coperture e camere d'aria per motociclette e materiali di riparazione relativi, coperture e camere d'aria per aeromobili e materiali di riparazione relativi; rivestimento di gomma per articoli di qualsiasi materia; pneumatici in gomma e tela per bicicletta; accessori in genere per auto, moto, velo, avio; materiali per riparazioni di articoli in gomma o contenenti gomma; tessuti gommati e foglie gomma per uso sanitario, per giocattoli e per articoli di merceria; giocattoli; gomme da cancellare; impermeabili; articoli ottenuti per immersione in gomma; articoli per uso domestico, sanitario, igienico in gomma o contenenti gomma; articoli in gomma spugna.	62537	31-10-1940

AVVISO. — Presso le Prefetture e i Consigli provinciali delle corporazioni del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les Marques Internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

(1704)

Il direttore: A. ZENGARINI

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 14488 in data 7 ottobre 1938 col quale veniva approvata la graduatoria dei candidati ai posti di medico condotto messi a concorso in questa Provincia con decreto prefettizio 21 dicembre 1936;

Visto che, in esecuzione di una decisione del Consiglio di Stato, emessa in accoglimento del ricorso prodotto dal candidato dott. Giuliani Giacomo avverso il precitato decreto prefettizio, la nuova Commissione giudicatrice, costituita dal Ministero dell'interno, con decreto 7 settembre 1940, ha formulato una nuova graduatoria dei candidati al concorso di cui sopra;

Ritenuto pertanto la necessità di provvedere all'approvazione della nuova graduatoria;

Visto l'art. 23 del regolamento approvato con Regio decreto 11 marzo 1935, n. 381; revocando il precedente decreto n. 14488 del 7 ottobre 1938;

Decreta:

E' approvata la seguente nuova graduatoria dei candidati ai posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1936:

1) Bonomi Quintilio	punti	44,88
2) Romani Bruno	»	42,37
3) Giuliani Giacomo	»	41,52
4) Vanni Amedeo	»	41,18
5) Saccomani Luigi	»	40,64
6) Cavallo Giuseppe	»	39,50
7) Nannini Francesco	»	38,89
8) Beverini Alessandro	»	38,70
9) Castagna Stefano	»	38,63
10) Salvetti Bruno	»	38,55
11) Ambrosi Giulio	»	36,09

Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia.

La Spezia, addì 27 aprile 1941-XIX

Il prefetto: AVENANTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 14489 in data 7 ottobre 1938, con il quale furono dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di medico condotto, vacanti in Provincia al 30 novembre 1936 e bandito con decreto prefettizio 21 dicembre 1936;

Visto che in esecuzione di una decisione del Consiglio di Stato, emessa in accoglimento del ricorso prodotto dal concorrente dottor Giuliani Giacomo, avverso il precitato decreto prefettizio, la nuova Commissione giudicatrice, costituita con decreto Ministeriale 7 settembre 1940, ha formulato una nuova graduatoria dei candidati al concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 5905 di pari data, con il quale viene revocato il decreto prefettizio n. 14488 del 7 ottobre 1938 e viene approvata la nuova graduatoria;

Tenute presenti le domande dei candidati, per quanto concerne la scelta delle sedi elencate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Revocando il proprio decreto n. 14489 del 7 ottobre 1938;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso a tre posti di medico condotto, di cui al bando in data 21 dicembre 1936 e destinati per la nomina nelle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Dott. Bonomi Quintilio, La Spezia, 8° reparto;
2) Dott. Romani Bruno, Carro;
3) Dott. Giuliani Giacomo, La Spezia, 10° reparto.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati per otto giorni consecutivi.

La Spezia, addì 27 aprile 1941-XIX

Il prefetto: AVENANTI

(1791)

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 4 settembre 1940-XVIII, n. 17316, col quale fu approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938-XVII in provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto di pari data e numero del precedente col quale fu dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Oppido Mamertina, frazione Castellace, l'ostetrica Vaccari Giuseppina;

Ritenuto che la predetta ostetrica Vaccari Giuseppina e le ostetriche Feis Domenica, Sgobba Jolanda e Audino Rosa che seguono in graduatoria hanno dichiarato di rinunziare alla nomina al posto di ostetrica condotta di Oppido Mamertina, frazione Castellace;

Considerato che il posto predetto si è reso vacante entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 5 ottobre 1940-XVIII;

Visti gli articoli 25 e 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Germanò Carmela fu Giovanni, residente a Cosoleto, che segue in graduatoria, è designata per la nomina a titolare della condotta di Oppido Mamertina, frazione Castellace.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il commissario prefettizio di Oppido Mamertina, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo della prefettura di Reggio Calabria e del comune di Oppido Mamertina.

Reggio Calabria, addì 3 maggio 1941-XIX

Il prefetto: AUSIELLO

(1931)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.